



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente
Dipartimento Reg.le Urbanistica
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i DD.II. 01 Aprile 1968, n. 1404 e 02 Aprile 1968 n. 1444;

VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 9 della Legge Regionale n. 40 del 21 aprile 1995;

VISTO l'art. 68 della Legge Regionale 27 Aprile 1999, n. 10;

VISTO il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L.vo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della L.R. n. 7 del 02.08.02 come integrato dall'art. 24 della L.R. n. 7 del 19.05.03;

VISTO il D.lgs.n.152/06 e s.m.i.;

VISTO l'art.59 della L.R. 14/05/2009 n.6, così come modificato dal comma 41 dell'art.11 della L.r. n.26/2012;

VISTA la Legge Regionale 5 aprile 2011, n.5;

VISTO il DPRS n.23/2014 con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 59 comma 1, della Legge Regionale n. 6 del 14/05/2009, il Modello metodologico procedurale della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi della Regione Siciliana, nel rispetto di quanto disposto dall'art.6 comma 12 del citato D.Lgs. 152/06;

VISTO il comma 5 dell'art.68 della Legge Regionale. 12 agosto 2014, n.21, così come sostituito dal comma 6, dall'art. 98 della Legge Regionale 15 maggio 2015, n.9;

VISTA l'istanza n.14997 del 23/05/2016, assunta al protocollo DRU al n. 11202 del 25/05/2016 con la quale il Comune di Rosolini ha trasmesso per l'approvazione di questo Assessorato la variante al P.R.G denominata "variante A - cambio di destinazione urbanistica di area con vincoli scaduti" in ottemperanza alla sentenza T.A.R. di Catania n°679/2012.

VISTA la delibera commissariale n. 1 del 13/1/2016 e relativi allegati;

VISTO il P. R.G. del Comune di Rosolini approvato con D.A. n. 435 del 21/9/1998;

VISTO il D.A.N.565 del 24/11/2015 con il quale la variante è stata esclusa dalla valutazione ambientale strategica, ai sensi e per gli effetti dell'art.12, comma 4, del D.lgs.n.152/06 e s.m.i.;

VISTA la certificazione del Segretario Comunale relativa alla regolarità delle procedure, ex art. 3 della L.r. 71/78, di pubblicazione della variante;

VISTO il parere n° 7 del 6/6/2016, espresso ai sensi dell'art. 10 della L.R. 40/95, dall'Unità Operativa 4.3/S4 di questo Dipartimento, che di seguito si trascrive:

"PREMESSO CHE:

Con nota prot. n.14997 del 23/05/2016 (ns. prot. n. 11202 del 25/05/2016) il Comune di Rosolini ha trasmesso per l'approvazione di questo Assessorato la variante in oggetto adottata con delibera di Commissario ad acta n°1 del 13 gennaio 2016.

Il vigente P.R.G. del Comune di Rosolini è stato approvato con Decreto n°435 del 21 settembre 1998 e pertanto i vincoli preordinati all'esproprio risultano ormai inefficaci. A seguito di detta decadenza la ditta Salemi Francesca e Salemi Anna Maria, proprietarie dell'area oggetto della variante hanno avanzato al Comune una proposta

di modifica della destinazione urbanistica del lotto di loro proprietà la cui previsione era in parte zona F2/36 con il vincolo di destinazione riservato alla costruzione della caserma dei Carabinieri e a distacco dei Vigili del Fuoco ed in parte ad ampliamento della via Paolo Orsi (ex S.S.115) uniformando lo stesso alla destinazione circostante di zona "B" di completamento, non risultando che le attrezzature siano state mai attuate .

In seguito al silenzio dell'Amministrazione la ditta proprietaria ha avanzato ricorso al T.A.R., che con sentenza n°679/2012, ha ordinato al Comune la conclusione del procedimento di riclassificazione urbanistica delle aree oggetto del ricorso, nominando, in caso di inadempimento, un Commissario ad acta. Trascorsi i termini assegnati dal T.A.R. senza che il Comune avesse adempiuto a quanto richiesto questo Assessorato in data 20/03/2015 con provvedimento n°6833 ha provveduto alla nomina del Commissario ad acta il quale con la succitata delibera n°1 del 13 gennaio 2016 ha provveduto all'adozione della variante di che trattasi.

Il terreno risulta identificato in catasto al foglio 40, particella 31 ed ubicato tra le vie Paolo Orsi e delle Acacie, come premesso il P.R.G. aveva impresso la destinazione urbanistica di zona F2/36, ove erano previste la costruzione della "nuova caserma dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco". In accoglimento all'istanza l'Ufficio Comunale ha proposto l'assegnazione della nuova destinazione urbanistica di zona "D5"/10 - commerciali, direzionali, terziarie e centri di quartiere", la cui attuazione è assoggettata alle previsioni dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione tuttora vigenti".

La variazione di destinazione urbanistica è impressa all'intera area come originariamente individuata nel P.R.G. coinvolgendo anche la particella 163 e porzione della particella 32 che si appartengono a soggetti diversi, ciò in ragione dell'ordinato sviluppo del territorio e della considerata inutilità di aree residuali per pubblica finalità.

Resta confermata la previsione di allargamento del viale Paolo Orsi (ex S.S.115) sia per la sua natura conformativa che per il preminente interesse pubblico di potenziamento di tutto l'asse viario, al fine di pervenire ad una più razionale e fluida circolazione veicolare e pedonale.

L'area è in parte incisa dall'intervenuto vincolo discendente dal P.A.I., Area Territoriale tra il bacino del fiume Tellaro ed il Capo Passero (085) e pertanto il piano di attuazione dell'area D5/10 dovrà essere corredato da un adeguato studio idrologico e da un adeguato studio di compatibilità idraulica redatti secondo le indicazioni della relazione generale del P.A.I.

VISTO:

- lo strumento urbanistico comunale vigente, P.R.G. approvato con Decreto n°435 del 21 settembre 1998 e in cui l'area oggetto della variante è classificata in parte zona F2/38 destinata alla costruzione della caserma dei Carabinieri e a distacco dei Vigili del Fuoco ed in parte ad ampliamento della via Paolo Orsi (ex S.S.115) ;
- il D.A.N.565 del 24/11/2015 con il quale la variante è stata esclusa dalla valutazione ambientale strategica, ai sensi e per gli effetti dell'art.12, comma 4, del D.lgs.n.152/06 e s.m.i.;
- il parere favorevole con prescrizioni ex art.13 della L.64/74, prot.n.188671 del 20/11/2014, espresso sulla variante dall'Ufficio del Genio Civile di Siracusa;
- gli Atti di pubblicazione e deposito ex art.3 della L.R.n.71/78;
- la certificazione sulla regolarità delle procedure di pubblicazione ex art.3 della L.R.71/78, attestata dal Segretario Generale ;
- la certificazione prot.n°13678 del 10/05/2016 a firma del Segretario Generale sull'assenza di osservazioni/opposizioni;
- L'allegato a) all'atto di adozione della variante, dal quale si rileva che la caserma dei carabinieri è stata realizzata utilizzando un immobile esistente, non risultando più in programma la realizzazione di un nuovo edificio allo scopo realizzato;
- la relazione tecnica dalla quale si rileva che la nuova destinazione urbanistica non comporta alcun carico volumetrico in termine di reperimento di aree a

standard, essendo espressa disposizione il reperimento delle aree all'interno del comparto giusto comma 4 del predetto art.34, zone "D5" delle Norme Tecniche di Attuazione vigenti;

- *gli elaborati progettuali a firma del Responsabile del Servizio Urbanistico allegati all'atto deliberativo n°1 dal 13/01/2016 con il quale il Commissario ad acta ha provveduto all'adozione della variante di che trattasi che di seguito si riportano:*
 - *All.A- Relazione Generale e Norme Tecniche di Attuazione*
 - *All.2- Tav.1 Carta base: Carte I.G.M. Inquadramento Territoriale*
 - *All.3- Tav.2 Carta base: Tavola P5/C del P.R.G. Raffronto fra la previsione attuale e la proposta della variante "A" da zona F2/36 a zona D/5/10*
 - *All.4- Tav.7 Carta base: Tavola P5/B e C del P.R.G. Stralcio Tav. P5/BeC del vigente P.R.G., Variate*
 - *All.5- Tav.8 Carta base: Carta Vincoli P.A.I. correlazioni con Vincolo P.A.I.*
 - *All.6- Tav.8.1 Carta geolitologica*
 - *All.7- Tav.8.2 Carta geologica*
 - *All.8- Tav.8.3 Carta geomorfologica*
 - *All.9- Tav.8.4 Carta idrogeologica*
 - *All.10- Tav.8.5 Carta delle pericolosità geologiche*
 - *All.11- Tav.8.6 Carta delle pericolosità sismiche*
 - *All.12- Tav.G-1A Carta geolitologica*
 - *All.13- Tav.G-2A Carta geologica*
 - *All.14- Tav.G-3A Carta geomorfologica*
 - *All.15- Tav.G-4A Carta pericolosità geologica*
 - *All.16- Tav.G-5A Carta pericolosità sismica*
 - *All.17- Tav.I Relazione Idraulica*
 - *All.18- Tav.I0 Relazione geologica*
 - *All.19- Tav.I1 Carta della microzona sismica*
 - *All.20- Tav.I5 Carta Bacini Imbriferi*
 - *All.21- Tav.I6 Ubicazione Indagini*
 - *All.22- Tav.I6b Indagini geognostiche*
 - *All.23- Tav.Ui Ubicazione Indagini geognostiche*
 - *All.24- Tav.M1 Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica*
 - *All.25 Tav.N Carta della suscettività del territorio*
 - *All.26 Tav.N1 Carta della suscettività del territorio*
 - *All.27 Tav.O1 Carta geomorfologica*
 - *All.28 Tav.P1 Carta idrogeologica*
 - *All.29 Tav.Q Carta litotecnica*
 - *All.30 Tav.Q1 Carta litotecnica.*

CONSIDERATO che:

L'area oggetto di intervento ricade nel P.R.G. vigente in zona F2/36, oggi non normata a seguito della decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio discendenti dal vigente PRG;

le procedure seguite per l'approvazione della variante in oggetto, possono considerarsi regolari in quanto sono stati acquisiti i pareri propedeutici e sopra richiamati, resi favorevolmente da parte degli Enti e organi competenti, con alcune condizioni negli stessi contenuti, che comunque non costituiscono pregiudiziale alla definizione delle procedura in argomento;

le procedure di pubblicità sono da ritenere regolari in quanto il Comune ha provveduto alla pubblicazione ex art.3 della L.R.71/78 del progetto in variante, come certificato dal Segretario comunale;

in merito alle procedure previste dall'art.11 del DPR n.327/01, legate alle procedure espropriative, le stesse non sono state avviate trattandosi di aree alle quali è stata assegnata una nuova qualificazione urbanistica su istanza delle parti interessate in conseguenza della decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio;

che può condividersi la scelta di variare la destinazione urbanistica dell'intera area, coinvolgendo anche la particella 163 e porzione della particella 32 che si

appartengono a soggetti diversi, ciò in ragione dell'ordinato sviluppo del territorio e della considerata inutilità di aree residuali per pubblica finalità.

□ la compatibilità tra le previsioni progettuali e le condizioni geomorfologiche dei luoghi è stata accertata dall'Ufficio del Genio Civile di Siracusa che si è pronunciato con il parere citato;

□ il progetto non rientra tra quelli da sottoporre alla procedura di VAS, nei termini del provvedimento assessoriale D.A.N.565/gab del 24/11/2015 con il quale lo stesso è stata escluso dalla valutazione ambientale strategica, ai sensi e per gli effetti dell'art.12, comma 4, del D.lgs.n.152/06 e s.m.i.;

PARERE

Per quanto sopra espresso e considerato questa Unità Operativa 4.3 del Servizio 4 del D.R.U., ritiene che la variante adottata con delibera di Commissario ad acta n°1 dal 13 gennaio 2016 ed avente oggetto "Adozione variante puntuale al P.R.G.per cambio di destinazione urbanistica di area con i vincoli scaduti in ottemperanza alla Sentenza TAR Catania n°679/2012 REG.PROV.COLL.N.03339/2011REG.RIC.", sia assentibile, alle condizioni ed obblighi derivanti dalle prescrizioni degli Enti, che si sono già pronunciati, e pertanto sottopone detto parere al CRU per l'espressione della dovuta valutazione ex art.58 della L.r.71/78, trovandosi nelle condizioni previste dall'art.9 della l.r.40/95."

VISTO il parere del Consiglio Regionale dell'Urbanistica espresso con il voto n. 22 del 21/09/2016 che di seguito si trascrive :

"Vista la proposta di parere n. 7 del 6/6/2016 con la quale l'U.O. 4.3/S4/DRU ha ritenuto meritevole di approvazione la variante urbanistica di cui in oggetto.

Sentiti i relatori che hanno illustrato i contenuti della proposta su citata, il Consiglio ha ritenuto di condividere la stessa.

Per tutto quanto sopra il Consiglio, in coerenza alla proposta di parere n.7/U.O.4.3/S4/DRU del 6/6/2016, parte integrante del presente voto, è del

Parere

che la variante richiesta dal Comune di Rosolini con foglio prot. 14997 del 23/5/2016 sia meritevole di approvazione con le condizioni poste nel richiamato parere dell'Ufficio".

RITENUTO di poter condividere il superiore voto del Consiglio Regionale dell'Urbanistica;

RILEVATO che la procedura seguita è conforme alla legge;

D E C R E T A

ART. 1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge Regionale 71/78, in conformità a quanto espresso nel voto reso dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica n. 22 del 21/09/2016, assunto al Servizio 4/DRU in data 28/09/2016 con prot. n. 18459, con riferimento alla proposta dell'U.O. 4.3 del Servizio 4/DRU n. 7 del 06/06/2016, è approvata la variante al P.R.G. del Comune di Rosolini adottata con delibera commissariale n. 1 del 13/1/2016 avente oggetto "Variante puntuale al PRG per cambio di destinazione urbanistica di area con i vincoli scaduti in ottemperanza alla Sentenza TAR Catania n. 679/2012 REG.PROV.COLL. n. 03339/2011 REG.RIC."

ART. 2) Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:

1. Parere n. 7/UO4.3/S4/DRU del 06/06/2016;
2. Voto CRU n. 22 del 21/09/2016,
3. Delibera del Commissario ad acta n. 1 del 13/1/2016 con acclusi il parere dell'Ufficio del Genio Civile di Siracusa prot. 188671 del 20/11/2014 ed il D.A. n. 565 del 24/11/2015 relativo all'esclusione della Valutazione Ambientale Strategica;
4. Elaborati grafici composti da:
 - 4.1 - All.A- Relazione Generale e Norme Tecniche di Attuazione
 - 4.2 - All.2- Tav.1 Carta base: Carte I.G.M. Inquadramento Territoriale

- 4.3 - All.3- Tav.2 Carta base: Tavola P5/C del P.R.G. Raffronto fra la previsione attuale e la proposta della variante "A" da zona F2/36 a zona D/5/10
- 4.4 - All.4- Tav.7 Carta base: Tavola P5/B e C del P.R.G. Stralcio Tav. P5/BeC del vigente P.R.G., Variante
- 4.5 - All.5- Tav.8 Carta base: Carta Vincoli P.A.I. correlazioni con Vincolo P.A.I.
- 4.6 - All.6- Tav.8.1 Carta geolitologica
- 4.7 -All.7- Tav.8.2 Carta geologica
- 4.8 -All.8- Tav.8.3 Carta geomorfologica
- 4.9 -All.9- Tav.8.4 Carta idrogeologica
- 4.10 -All.10- Tav.8.5 Carta delle pericolosità geologiche
- 4.11 -All.11- Tav.8.6 Carta delle pericolosità sismiche
- 4.12 -All.12- Tav.G-1A Carta geolitologica
- 4.13 -All.13- Tav.G-2A Carta geologica
- 4.14 -All.14- Tav.G-3A Carta geomorfologica
- 4.15 -All.15- Tav.G-4A Carta pericolosità geologica
- 4.16 -All.16- Tav.G-5A Carta pericolosità sismica
- 4.17 -All.17- Tav.I Relazione Idraulica
- 4.18 -All.18- Tav.I0 Relazione geologica
- 4.19 -All.19- Tav.I1 Carta della microzona sismica
- 4.20 -All.20- Tav.I5 Carta Bacini Imbriferi
- 4.21 -All.21- Tav.I6 Ubicazione Indagini
- 4.22 -All.22- Tav.I6b Indagini geognostiche
- 4.23 -All.23- Tav.Ui Ubicazione Indagini geognostiche
- 4.24 -All.24- Tav.M1 Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica
- 4.25 -All.25 Tav.N Carta della suscettività del territorio
- 4.26 -All.26 Tav.N1 Carta della suscettività del territorio
- 4.27 -All.27 Tav.O1 Carta geomorfologica
- 4.28 -All.28 Tav.P1 Carta idrogeologica
- 4.29 -All.29 Tav.Q Carta litotecnica
- 4.30 -All.30 Tav.Q1 Carta litotecnica.

ART.3) Ai sensi del comma 5 dell'art.68 della L.R. 12 agosto 2014, n.21, così come sostituito dal comma 6, dell'art.98 della L.R. 15 maggio 2015, n.9, il presente decreto è pubblicato per esteso nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale Urbanistica;

ART.4) Il presente decreto, con gli elaborati tecnici ad esso allegati, dovrà essere pubblicato sul sito Web dell'Amministrazione comunale (Albo Pretorio On line) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti, fermo restando la possibilità per l'amministrazione, in via integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l'Ufficio comunale.

ART.5) Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, verrà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

ART.6) Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale dalla data della sua pubblicazione, dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

04/10/2016

IL DIRIGENTE GENERALE
(ing. Salvatore Giglione)
firmato

IL DIRIGENTE DELL'U.O.
(arch.Rosa Anna Liggiò)
firmato